

Allegato "A" al rep.n. 1957/1768

STATUTO

della

"FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO"

Articolo 1

Costituzione, sede e Fondatori.

1. E' costituita la "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino", di seguito denominata "Fondazione", con sede in Torino, via Accademia delle Scienze n. 6.

La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", del D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368, e successive modificazioni e del presente Statuto.

2. La Fondazione ha la durata di trenta anni dalla data di costituzione, avvenuta in data 6 ottobre 2004.

3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Piemonte, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato.

4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le

attività culturali e per il turismo, dell'uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino di seguito denominato "Museo", comprese le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del patrimonio disponibile e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a sostenere patrimonialmente la Fondazione con contributi a sostegno delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione. L'atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite.

Articolo 2

Finalità e attività.

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.

2. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione e della gestione dei beni culturali, o di quelli comunque nella sua disponibilità, ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, e delle attività museali, nonché delle connesse attività di promozione e comunicazione e di formazione. La Fondazione svolge e promuove studi e ricerche nei propri ambiti di attività, assicurandone la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico.

3. Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue e

promuove, in particolare:

a) l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione del Museo e dei beni conferiti;

b) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni, culturali e non, ricevuti o acquisiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;

c) la ricerca, l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione, la conservazione, l'organizzazione, l'esposizione, lo studio e la pubblicazione del patrimonio conservato;

d) lo sviluppo della ricerca, della documentazione e dell'informazione sul patrimonio del Museo;

e) la promozione e la diffusione della conoscenza, per la migliore fruizione da parte del pubblico, del proprio patrimonio culturale e delle attività museali anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione;

f) l'organizzazione di mostre, convegni, studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche a scopo di inclusione sociale, con opportune forme di collaborazione con enti e istituzioni, nazionali e internazionali, incluso il prestito temporaneo di beni secondo le

modalità consentite dalla legge;

g) l'offerta e la promozione di attività educative anche in collaborazione con istituti accademici, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, istituti scolastici nonché con enti e associazioni che svolgono attività di educazione permanente;

h) l'innovazione e la sperimentazione nei settori propri di attività.

4. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità e a realizzare economie di gestione, quali:

a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, a istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Patrimonio

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero, dagli apporti di qualunque natura e a qualsiasi titolo effettuati dagli altri Fondatori in sede di atto costitutivo nonché dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione a incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione stessa.

2. Il patrimonio disponibile è costituito dai lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente a incremento del patrimonio stesso, nonché dai beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria.

3. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.

5. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non espressamente destinate a patrimonio indisponibile, costituiscono patrimonio disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4

Organi e loro durata.

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Collegio dei Fondatori;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Comitato scientifico;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica quattro anni. I loro componenti, se nominati nel corso del mandato, restano in carica fino a tale scadenza.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni di tutti gli organi si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'organo.

Articolo 5

Collegio dei Fondatori.

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

2. Il Collegio è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente della Fondazione; può essere altresì convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno due Fondatori. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:

a) nomina del Presidente della Fondazione;

b) nomina del Consiglio di amministrazione;

c) nomina del Collegio dei revisori dei conti;

d) nomina del Comitato Scientifico;

e) modificazioni dello statuto;

f) ammissione di nuovi Fondatori;

g) adozione del documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;

h) approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno;

i) esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

3. Il Collegio dei Fondatori determina inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'indennità di carica per i membri del Consiglio di amministrazione

e del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati, almeno quindici giorni prima della loro approvazione, a tutti i Fondatori.

5. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente il Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da cinque membri di cui:

a) il Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) uno designato dalla Regione Piemonte;

c) uno designato dal Sindaco di Torino;

d) uno designato dalla Fondazione CRT;

e) uno designato dalla Compagnia di San Paolo.

2. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.

3. Possono essere designati a far parte del Consiglio di amministrazione anche coloro che hanno incarichi di amministrazione attiva nell'ambito dei singoli Fondatori.

4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.

5. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre all'indennità di carica prevista dall'articolo 5, comma 3, il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, anche il Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte.

2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto all'art. 9 comma 3; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni funzione di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio in particolare:

a) predisporre, con la collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio preventivo annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno;

b) predisporre, con la collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio consuntivo, entro il 31 marzo di ciascun anno;

c) approva e modifica i regolamenti interni;

d) nomina e revoca del Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del Comitato scientifico, determinandone poteri, compiti, durata e remunerazione.

3. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), sono adottate con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 10

Direttore

1. Il Direttore della Fondazione deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di musei a rilevanza internazionale o di importanti analoghe istituzioni culturali e deve essere selezionato mediante procedura a evidenza pubblica. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti. L'incarico al Direttore può essere rinnovato, previa valutazione degli obiettivi conseguiti.

2. Il Direttore svolge i compiti di gestione e di direzione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, nonché di pro-

posta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi

di attività della Fondazione; promuove la ricerca e l'atti-

vità di formazione e cura i rapporti con enti ed istituti di

ricerca italiani e stranieri; esercita i poteri di ammini-

strazione allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministra-

zione.

3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riu-

nioni di tutti gli organi della Fondazione.

Articolo 11

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Collegio dei Fonda-

tori ed è presieduto da uno studioso di chiara fama in egit-

tologia, designato dal Ministro per i beni e le attività cul-

turali e per il turismo. E' composto dal Presidente e da sei

membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel

campo della cultura e dell'arte e dotate di specializzazione

professionale, comprovata esperienza e specifica competenza,

in particolare, nei settori di attività della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del

Presidente della Fondazione, del Presidente del Comitato

Scientifico, o su richiesta di almeno tre componenti. Il Co-

mitato delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione.

3. Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indi-

rizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e cultura-

li della Fondazione, formula al Direttore pareri sugli aspet-

ti di carattere scientifico ai fini della programmazione dell'attività del Museo e predispone relazioni annuali sull'attività del Museo.

4. Il Comitato scientifico segnala al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed al Consiglio di amministrazione le attività della Fondazione non coerenti con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e con il conseguimento delle finalità statutarie. Il Ministro, nei casi più gravi, può disporre la revoca del conferimento in uso dei beni culturali conferiti.

Articolo 12

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non iscritti in tale registro, comunque esperti nella materia, così designati:

a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) un membro effettivo designato congiuntamente da Regione Piemonte e Comune di Torino;

c) un membro effettivo designato congiuntamente dalla Fonda-

zione CRT e dalla Compagnia di San Paolo;

d) un membro supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) un membro supplente designato congiuntamente dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT.

2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori e al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione.

Articolo 13

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Direttore, predispone il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti vengono seguite le regole di ordinata contabilità, i principi contabili nazionali e internazionali, nonché quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale e il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo.

Articolo 14

Vigilanza, scioglimento e liquidazione della Fondazione

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita la vigilanza sulla Fondazione e, in particolare, i poteri di cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.

2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali

conferiti in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti allo stesso Ministero o ad altro Ente individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegue finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

In originale firmato:

Evelina Christillin

Maurizia Bertoncino notaio